



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 34

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Rizzotto, Boron, Michieletto, Vianello, Cestari, Zecchinato, Sponda e Formaggio \*

**MODIFICA ALLE LEGGI REGIONALI 23 APRILE 2004, N. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO” E 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 18 febbraio 2021.

---

\* Con nota del 3 marzo 2021, prot. 4137 il consigliere Zecchinato ha sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 4 marzo 2021, prot. 4287 il consigliere Sponda ha sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 15 aprile 2021, prot. 6516 il consigliere Formaggio ha sottoscritto la proposta di legge.

**MODIFICA ALLE LEGGI REGIONALI 23 APRILE 2004, N. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO” E 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”**

*Relazione:*

*La presente proposta normativa è volta ad abrogare la fattispecie dei progetti strategici per il turismo la cui procedura di approvazione, qualora gli stessi comportino variante ai piani urbanistici e territoriali e siano, pertanto, di interesse regionale, è contenuta nel comma 2 ter dell'articolo 26 della legge regionale n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. Tale articolo dispone infatti che i progetti strategici per il turismo (articolo 42, comma 7, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11) sono di interesse regionale qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali e sono approvati ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. Su questa normativa si sono successivamente innestate altre disposizioni urbanistiche e, in particolare, la legge regionale n.14/2017, sul contenimento del consumo del suolo, dalla combinata analisi delle quali emerge, in estrema sintesi, che i progetti strategici turistici che comportino variante ai piani urbanistici e territoriali sono qualificati come progetti di interesse regionale e la vigenza del comma 2 ter del predetto articolo 26 della L.R. n. 11/2004 fa assumere agli stessi rango analogo a quello degli interventi attuativi del PTRC, dei piani d'area e dei progetti strategici del PTRC, disciplinati dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 26, per i quali la deroga alla normativa sul contenimento del consumo del suolo è consentita senza necessità di particolari valutazioni e senza l'adozione di misure di mitigazione ed interventi di compensazione ecologica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), della citata legge regionale n. 14/2017, sul contenimento del consumo del suolo. Poiché attualmente, i progetti strategici per lo sviluppo turistico sono previsti dall'articolo 42, commi 7, 8 e 9, della legge regionale n. 11/2013 soprattutto in ragione della loro finanziabilità attraverso una apposita sezione del fondo di rotazione del turismo di cui all'articolo 45 della medesima legge, peraltro mai attivato, si ritengono non più attuali sia le previsioni contenute ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 42 della legge regionale n. 11/2013 sia quanto previsto dall'articolo 26, comma 2 ter, della legge regionale n.11 del 2004 che ne definiva la procedura approvativa. Con la presente proposta, pertanto, se ne propone l'abrogazione (articolo 1). Naturalmente la proposta in oggetto contiene una disciplina transitoria per i procedimenti in corso volta a salvaguardare le iniziative già avviate (articolo 2). Va, infine, precisato che anche a seguito dell'abrogazione proposta eventuali progetti strategici per lo sviluppo turistico pur non trovando più una specifica disciplina nella legislazione di settore potrebbero, comunque, essere avviati qualora la Giunta regionale ne riconoscesse l'interesse regionale e approvati con le relative procedure previste dal vigente ordinamento e nel rispetto delle previsioni di cui alla legge regionale n.14/2017, sul contenimento del consumo del suolo. Infine gli articoli 3 e 4 riguardano, rispettivamente, la clausola di neutralità finanziaria e l'entrata in vigore della legge.*



**MODIFICA ALLE LEGGI REGIONALI 23 APRILE 2004, N. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO” E 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”**

**Art. 1 - Abrogazioni.**

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 2 ter dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 *“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”*, l’articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 *“Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”* e l’articolo 17 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 *“Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018”*;
- b) i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 42 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 *“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”*.

**Art. 2 - Disposizioni transitorie.**

1. I progetti strategici per lo sviluppo turistico di cui all’articolo 42, comma 7, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 *“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”* già presentati all’entrata in vigore della presente legge in Regione per i successivi adempimenti sono approvati nel rispetto della procedura di cui all’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 *“Nuove norme sulla programmazione”* e dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2, lettera f), della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 *“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”*.

**Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 4 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



## INDICE

Art. 1 - Abrogazioni.....	3
Art. 2 - Disposizioni transitorie. ....	3
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	3
Art. 4 - Entrata in vigore.....	3